



Ai gentili clienti - Loro Sedi

Legge di Bilancio 2018: le principali novità

(Legge n. 205 del 27.12.2017 pubblicata in GU n. 302 del 29.12.2017)

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.302 del 29.12.2017 la **legge di Bilancio 2018** (legge n. 205 del 27.102.2017), con cui sono state **introdotte numerose disposizioni in materia fiscale**. Tra le principali, segnaliamo le seguenti:

- i)** viene disposta la **sterilizzazione totale dell'incremento delle aliquote IVA previsto per il 2018** e la proroga degli aumenti a decorrere dal 2019;
- ii)** viene **confermata l'aliquota del 65% per i lavori di riqualificazione energetica fino al 31.12.2018** fatta eccezione per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre e per gli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (50%) e per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe energetica A (esclusi). Sono ammessi all'agevolazione le spese relative all'acquisto ed alla posa in opera di micro cogeneratori con aliquota del 65% e fino ad un massimo di detrazione pari a 100.000 euro;
- iii)** la **possibilità di cedere la detrazione per riqualificazione energetica viene estesa a tutti e per tutte le tipologie di spesa**;
- iv)** viene **prorogato il bonus del 50% sul recupero edilizio ed introdotta una nuova detrazione**, per l'anno 2018, pari al 36% delle spese sostenute (fino a 5.000 euro) per interventi relativi alla sistemazione del verde di aree scoperte, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
- v)** viene **confermata fino al 2019 l'aliquota ridotta del 10% in caso di contratti a canone concordato**;
- vi)** vengono **prorogati al 2018 le agevolazioni del super ammortamento** (che passa dal 40 al 30%) e iper ammortamento (confermato al 150%);
- vii)** viene **introdotto un credito d'imposta sulle spese per la formazione a favore di tutte le imprese** in misura pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è

occupato in attività di formazione (misura massima annuale di 300.000 euro); **viii)** viene **introdotta un'agevolazione sull'acquisto di prodotti di plastiche provenienti da raccolta differenziata** pari al 36% delle spese sostenute nel limite massimo annuale di 20.000 euro; **ix)** vengono **ampliate le soglie di fruizione del bonus di 80 euro** (960 euro annuali) da 24.000 a 24.600 euro, nonché da 26.000 a 26.600 euro; **x)** il limite di reddito per considerare i figli fiscalmente a carico passa da 2.840,41 a 4.000 euro; **xi)** viene stabilito che le attività **del settore sportivo dilettantistico possono essere esercitate con scopo di lucro** (a specifiche condizioni), e che le collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche sono considerate contratti di collaborazione coordinata e continuativa; **xii)** **il limite passa da 7.500 a 10.000 euro annui per l'esenzione dei compensi relativi ad attività musicali e attività sportive dilettantistiche.** Le novità non si esauriscono in quelle appena citate ma se ne riscontrano altre innumerevoli di cui daremo notizia all'interno della presente News Clienti.

Premessa

Con legge n. 205 del 27.12.2017, pubblicata in GU n. 302 del 29.12.2017, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento alcune **novità in materia fiscale e lavoro** che illustriamo con una tabella riepilogativa. Sarà nostra cura poi trattare le singole novità con specifiche News Clienti che vi spediremo nei prossimi giorni.

Le novità della legge di Bilancio 2018

Sterilizzazione aliquote 2018

Vengono **sterilizzati gli aumenti delle aliquote Iva previste per il 2018** (da ultimo con DL n. 148/2017 e dalla relativa legge di conversione).

Gli **aumenti delle aliquote Iva** vengono prorogati alle seguenti **scadenze:**

→ l'aliquota del 10% passerà al **11,5% dal 2019** e al **13% dal 2020;**

→ l'aliquota del 22% passerà al **24,2% dal 2019**, al **24,9 dal 2020** e al **25% dal 2021.**

Estensione fatturazione elettronica

Dal 01.01.2019 le cessioni di beni e prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia dovranno essere documentate esclusivamente da fatture elettroniche tramite il sistema di interscambio (SDL) con esclusione di minimi e forfetari.

Il predetto obbligo è **applicabile alle fatture emesse dal 01.07.2018 relativamente alle:**

- **cessioni di benzina / gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- prestazioni rese da soggetti **subappaltatori della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione** con indicazione del relativo codice CUP / CIG. Per filiera di imprese si intende

Contestualmente **viene prevista l'abolizione dello spesometro dal 01.01.2019.**

Operazioni da e verso soggetti non stabiliti in Italia

Viene stabilito che i soggetti passivi residenti, stabiliti o identificati in Italia **trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate** (entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura) **i dati delle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso o da soggetti non stabiliti in Italia**, ad eccezione di quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale o emessa / ricevuta fattura elettronica.

Bonus bebé

Viene previsto il **riconoscimento del bonus bebé** anche per ogni figlio nato dal 01.01 al 31.12.2018 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno d'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

ZFU

Si segnala la **proroga delle agevolazioni** riconosciute alle imprese aventi sede principale o unità locale nelle zone colpite dai sismi del 2012 e del 2016.

Ristrutturazione impianti sportivi

Viene **riconosciuto un credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano nel 2018 erogazioni liberali per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.**

Il nuovo credito d'imposta, **pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro, fino a 40.000 euro**, nel limite del 3 per mille dei ricavi annui, può essere utilizzato esclusivamente in **compensazione** e non rileva ai fini IRPEF, IRES ed IRAP.

Credito imposta sulla formazione

Viene introdotto un **credito d'imposta del 40%** a favore delle **imprese che sostengono costi del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione svolta per acquisire e consolidare le conoscenze tecnologiche.**

Viene espressamente esclusa l'agevolazione a fronte delle attività di formazione prevista per **conformarsi alla normativa vigente** in materia di salute e sicurezza sul lavoro o ad **ogni altra normativa obbligatoria.**

Il credito d'imposta **viene riconosciuto in misura massima di 300.000 euro annui.**

Tassazione capital gains – dividendi e utili

Viene confermato **l'assoggettamento a tassazione del 26% di tutte le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sia qualificate che non qualificate.** Di conseguenza è possibile compensare plusvalenze e minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.

Viene, inoltre, confermata **l'applicazione ai dividendi collegati a partecipazioni qualificate dell'aliquota sostitutiva del 26%.** La ritenuta è altresì applicabile agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indipendentemente dal valore dell'apporto, ossia sia a contratti "non qualificati" che "qualificati".

In presenza di un **associante in contabilità semplificata,** gli utili concorrono a formare il reddito dell'associato **nella misura del 58,14% nel caso in cui l'apporto è superiore al 25%** della somma delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93, TUIR e del costo residuo dei beni ammortizzabili di cui all'art. 110, TUIR.

Le nuove disposizioni si applicano ai **redditi di capitale percepiti a partire dal 01.01.2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 01.01.2019.** Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società / enti soggetti IRES formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, deliberate dal 2018 al 2022, sono applicabili le regole di cui al DM 26.5.2017, ossia la **parziale tassazione degli stessi in base alle**

	percentuali fissate dal citato Decreto.
Prestiti pear to pear	Sono considerati redditi da capitale i proventi derivanti da prestiti erogati tramite piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali . I predetti gestori, sui redditi corrisposti a persone fisiche, devono operare una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 26% .
Rifinanziamento sabatini ter	Le funzionalità della misura sabatini ter vengono garantite fino ad esaurimento del fondo. Una parte delle risorse disponibili è riservata agli investimenti effettuati dalle micro, piccole e medie imprese per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuove di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga.
Trasmissione telematica cessioni benzina e gasolio	Viene previsto, a decorrere dal 01.07.2018, l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
Abrogazione scheda carburante	A seguito dell'abrogazione del DPR n. 444/97, è disposta la soppressione dell'utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione . Gli acquisti in esame presso gli impianti di distribuzione devono essere documentati da fattura elettronica . Ai fini della deducibilità del relativo costo / detraibilità gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate . Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dal 01.7.2018 . A favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dall'1.7.2018, mediante carte di credito .
Credito acquisto	Nel caso di acquisto di beni realizzati con materiali derivati da

<p>plastica riciclata</p>	<p>plastiche miste provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani viene riconosciuto un credito d'imposta del 36% delle spese sostenute dal 2018 al 2020 nel limite massimo di 20.000 euro.</p>
<p>Tracciabilità pagamenti -regime premiale</p>	<p>Per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti relativi ad operazioni di importo superiore a 500 euro, il termine per l'accertamento è ridotto di due anni.</p>
<p>Detrazione spese DSA</p>	<p>Viene prevista l'introduzione della detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, a decorrere dal 2018, anche nell'interesse dei soggetti a carico, in favore di <i>"minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato".</i></p>
<p>Polizze calamità naturali</p>	<p>Viene riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 19% dei premi per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo. La disposizione è applicabile alle polizze stipulate a partire dall'1.1.2018.</p>
<p>Studenti fuori sede</p>	<p>Per il 2017 ed il 2018, la detrazione del 19% dei canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede si applica anche agli iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un comune distante almeno 100 km dal comune di residenza e ai residenti in una zona montana ovvero disagiata e iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in comune distante almeno 50 km da quello di residenza.</p>
<p>Semplificazioni amministrative</p>	<p>Ai lavoratori autonomi e alle imprese in contabilità semplificata e ai soggetti che hanno optato per la memorizzazione e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle</p>

cessioni di beni e prestazioni di servizi, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione gli elementi informativi necessari ai fini della **predisposizione delle liquidazioni periodiche nonché una bozza della dichiarazione annuale IVA e redditi e del modello F24 di versamento delle imposte dovute.**

Bonus creatività

Viene introdotto un credito d'imposta pari al 30% dei costi sostenuti per lo sviluppo, la produzione e la promozione di prodotti e servizi culturali creativi. Come prodotti culturali si devono intendere beni / servizi / opere dell'ingegno inerenti alla letteratura / musica / arti figurative / arti applicate / spettacolo dal vivo / cinematografia / audiovisivo / archivi / biblioteche / musei, nonché al patrimonio culturale ed ai processi di innovazione ad esso collegati.

Bonus librerie

Viene introdotto un **credito d'imposta, a favore degli esercenti delle attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri, parametrato all'importo pagato a titolo di IMU, TASI e TARUI** con riferimento ai locali dove si svolge l'attività nonché alle eventuali spese di locazione.

La misura massima dell'agevolazione è di **20.000 euro per gli esercenti non ricompresi in gruppi editoriali e di 10.000 euro per gli altri esercenti.**

Trasporto pubblico

Viene confermata la **detrazione del 19% delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e inter regionale per un importo non superiore a 250 euro.** Viene previsto, inoltre, che non concorrono alla formazione del reddito le somme erogate o rimborsate per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale o interregionale del dipendente e dei familiari a carico.

Deduzione IRAP stagionali

Viene prevista la **deduzione piena ai fini IRAP di tutti i lavoratori stagionali, impiegati per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro, nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.**

<p>Pagamento retribuzioni in contanti</p>	<p>Viene stabilito, a decorrere dall'1.7.2018, il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l'applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000.</p> <p>La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.</p>
<p>Interpretazione atti e imposta registro</p>	<p>È confermato che, per effetto dell'integrazione dell'art. 20, DPR n. 131/86, l'imposta di registro è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, "sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati".</p>
<p>Cedolare secca al 10%</p>	<p>Viene confermata, per il 2018-2019, la misura della cedolare secca sui contratti di locazione a canone concordato (o nei comuni ad alta tensione abitativa) nella misura del 10%.</p>
<p>Figli a carico</p>	<p>La soglia di reddito entro cui un figlio può essere considerato a carico fiscale (fino ai 24 anni) passa da 2.840,51 a 4.000 euro a decorrere dal 2019.</p>
<p>Ssd lucrative</p>	<p>È confermata la possibilità di esercitare le attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro nella forma di società di persone / capitali. Il relativo statuto deve riportare, a pena di nullità, i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> → denominazione / ragione sociale contenente la dicitura di "società sportiva dilettantistica lucrativa"; → nell'oggetto / scopo sociale lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche; → divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società / associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla stessa Federazione sportiva o disciplina associata o riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;

→ obbligo di prevedere, nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un direttore tecnico in possesso di uno specifico titolo di studio (diploma ISEF / laurea quadriennale in Scienze motorie / laurea magistrale in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie / Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate / Scienze e Tecniche dello Sport, purché in possesso di laurea triennale in Scienze motorie).

A favore dei soggetti in esame, qualora riconosciuti dal CONI, **l'IRES è ridotta alla metà (12%)**, nel rispetto dei limiti ed alle condizioni previste dal Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti de minimis. In sede di approvazione, è stata **prevista l'applicazione, a decorrere dal 01.01.2018, dell'aliquota IVA ridotta del 10% ai servizi di carattere sportivo resi dalle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.**

È, inoltre, stabilito che **le prestazioni** di cui alla lett. d), individuate dal CONI ex art. 5, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 242/99, **"costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa"**. È altresì rivisto il trattamento fiscale applicabile ai compensi derivanti dai contratti di co.co.co. prevedendo che quelli stipulati da:

- **associazioni / società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR;**
- **società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi di lavoro dipendente assimilato ex art. 50, TUIR.**

Inoltre, **a decorrere dall'1.1.2018, i co.co.co. che prestano la loro opera in favore di società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS.** Fino al 2022 la contribuzione al citato Fondo è dovuta nel limite del 50% del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

Compensi sportivi dilettanti

Viene previsto **l'aumento da 7.500 a 10.000 euro della soglia entro la quale**, come disposto dall'art. 69, comma 2, TUIR, le indennità, i rimborsi forfetari, **i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti dalle società / associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono alla formazione del reddito.**

Proroga maxi ammortamento

Viene **confermato l'incentivo a favore di coloro che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dal 01.01.2018 al 31.12.2018** (30.06.2019 se entro il 31.12.2018 viene accettato l'ordine e pagato un acconto pari ad almeno il 20%) **consistente in una maggiorazione del relativo costo del 30%** (rispetto al precedente anno vi è stata una riduzione del beneficio, che originariamente consisteva in una maggiorazione del 40%).

Sono **esclusi i veicoli a deducibilità limitata** ed i **beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%**, oltre a fabbricati e costruzioni e in qualsiasi caso i beni individuati dalla specifica disciplina.

Proroga iper ammortamento

Viene **prorogata la possibilità di agevolare gli investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale ricompresi nella tabella A della finanziaria 2017 nella misura del 150% per tutto il 2018** (entro il 31.12.2019 nel caso in cui venga accettato l'ordine e pagato un acconto di almeno il 20%).

Si segnala **l'incremento della gamma di beni il cui acquisto è agevolato con una maggiorazione del costo del 40%** (software di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping dell'e-commerce, servizi digitali per la fruizione immersiva, gestione e coordinamento logistica ecc.)

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Viene riproposta la possibilità di **rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni alla data del 01.01.2018** da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali. **Viene fissato al 30.06.2018 il termine entro quale provvedere alla redazione e all'asseverazione della perizia, nonché per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%.**

Affrancamento

Viene prevista la possibilità di **affrancare le partecipazioni** di controllo

partecipazioni di controllo	tramite allineamento dei valori civili e fiscali tramite pagamento di un'imposta del 16% applicabile ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo iscritti a bilancio a seguito di un'operazione straordinaria a titolo di avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali , nonché ai maggiori valori attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato, delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda o di partecipazioni.
Bonus strumenti musicali	Viene prorogato per il 2018 il contributo pari al 65% del prezzo per un massimo di 2.500 euro , per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, a favore degli studenti.
Bonus 80 euro	Vengono ampliate le soglie di fruizione dell'agevolazione consistente nel credito di 80 euro mensili a favore dei lavoratori. A decorrere dal 2018 l'agevolazione potrà essere fruita in misura piena fino al raggiungimento di un reddito pari a 24.600 euro, ed in misura ridotta per i redditi compresi tra 24.600 e 26.600 euro.
Recupero edilizio	Viene confermata la proroga della detrazione del 50% sui lavori di recupero edilizio nella misura massima di spesa di 96.000 euro e la detrazione per le misure antisismiche , il cui ambito di applicazione, viene specificato, si estende a IACP, enti con medesima finalità e cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci.
Risparmio energetico	Viene confermata , in generale, l'agevolazione maggiorata al 65% per le spese di riqualificazione energetica sostenute fino al 31.12.2018. Fanno eccezione gli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nonché le schermature solari la cui aliquota di detrazione viene diminuita al 50%. Si segnala, inoltre, l'estensione della detrazione del 65% alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 01.01.2018 al 31.12.2018, con un ammontare massimo di detrazione di 100.000

euro (al fine di beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre ad un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%).

E' prevista, altresì, la **riduzione della detrazione al 50% per le seguenti ipotesi:**

- acquisto e posa in opera di **finestre comprensive di infissi;**
- acquisto e posa in opera di **schermature solari;**
- acquisto e posa in opera di **impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con l'importo massimo della detrazione pari a 30.000 euro;
- **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A** di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013.

Per la **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, l'incentivo torna al 65% nel caso in cui l'efficienza energetica risulti almeno pari alla classe A e sia prevista la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione. L'agevolazione è riconosciuta nella stessa misura nel caso di installazione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi e generatori di aria calda a condensazione.**

Viene inoltre prevista **l'estensione** dell'agevolazione agli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Si segnala, infine, la previsione di **un'agevolazione maggiorata a favore delle spese di riqualificazione energetica con riduzione del rischio sismico, con aliquota di detrazione dell'80-85% su un ammontare massimo di spesa di 136.000 euro.**

Cessione credito da riqualificazione

Il credito d'imposta **può essere ceduto da chiunque su qualsiasi tipologia di spesa di riqualificazione energetica.**

Bonus mobili ed elettrodomestici

Viene **confermato il bonus del 50% per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di intervento di recupero del patrimonio edilizio** (viene introdotta la comunicazione delle informazioni relative all'intervento all'ENEA).

Pagamento PA	Le pubbliche amministrazioni, prima di provvedere ad un pagamento superiore a 5.000 euro, devono verificare se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più delle cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari ad almeno 5.000 euro.
Sospensioni compensazioni	Viene confermata la possibilità di sospendere fino a 30 giorni l'esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio.
Bonus verde	Viene introdotta una nuova agevolazione che prevede una detrazione IRPEF del 36% su una spesa massima di 5.000 euro per unità abitativa sui lavori di sistemazione del verde e realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (anche su parti comuni condominiali). La fruizione è condizionata al pagamento delle somme tramite strumenti tracciabili ed il beneficio è suddiviso in 10 rate di pari importo.
Riqualficazione alberghi	Il bonus sulla riqualficazione degli alberghi viene esteso anche agli stabilimenti termali (anche per la realizzazione di piscine termali o l'acquisizione di attrezzature o apparecchiature per lo svolgimento dell'attività).
Differimento ISA e IRI	Viene stabilito il differimento degli ISA al 2018 , originariamente sostitutivi degli studi di settore, che invece verranno abrogati nel 2019. <u>In materia IRI, viene stabilito il differimento dell'applicazione dell'imposta sul reddito d'impresa al 2018.</u>
Calendario adempimenti fiscali	Si segnalano le seguenti modifiche al calendario degli adempimenti fiscali: → per la presentazione del modello 730 il termine è fissato al 23.07 (in caso di presentazione diretta al sostituto 07.07). Professionisti abilitati e CAF devono attenersi ai seguenti termini: 29.06 per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22.06, 07.07 per le dichiarazioni presentate dal 23.06 al 30.06, 23.07 per le dichiarazioni presentate dal 01.07 al 23.07; → per il modello REDDITI / IRAP / 770 il termine è fissato al 31.10; → le CU possono essere trasmesse entro il 31.10 se contengono redditi

esenti o non dichiarabili;

- l'invio dei **dati fatture emesse e ricevute** relative al secondo trimestre o al primo semestre è fissato al 30.09.

Dividendi black list

In materia di tassazione dei dividendi, **non si considerano provenienti da società residenti / localizzate in Stati "black list":**

- **gli utili percepiti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014** (generalmente, dal 2015) maturati in periodi precedenti nei quali le società partecipate erano residenti / localizzate in Stati non presenti nell'elenco di cui al DM 21.11.2001;
- **gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31.12.2014 in Stati non "black list"** percepiti in periodi in cui risultano verificate le condizioni ex art. 167, comma 4, TUIR, ossia il "livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia".

Web tax

Viene introdotta la **nuova imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, c.d. "Web tax"**, applicabile alle prestazioni rese nei confronti di stabili organizzazioni di soggetti non residenti in Italia e soggetti residenti sostituiti d'imposta di cui all'art. 23, comma 1, DPR n. 600/73, diversi dai contribuenti minimi / forfetari.

La nuova imposta, **pari al 3%:**

- va applicata all'ammontare del corrispettivo dovuto per la singola transazione al netto IVA ed è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione;
- si applica nei confronti del prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare più di 3.000 transazioni;
- è prelevata all'atto del pagamento del corrispettivo da parte del committente, con obbligo di rivalsa nei confronti del prestatore, salvo il caso in cui quest'ultimo indichi in fattura / altro documento da inviare con la fattura di non superare il predetto limite di 3.000 transazioni;
- va versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo

Stipula atti

Viene previsto che gli **atti in materia di impresa familiare**, o in caso di

<p>societari</p>	<p>trasformazione, fusione scissione, nonché i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione possono essere stipulati con atto pubblico informatico.</p>
<p>Blocco aliquote tributi locali</p>	<p>Viene confermata l'estensione della sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali che prevedono aumenti dei tributi delle addizionali rispetto ai livelli del 2015. La disposizione non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione al fine di consentire l'armonizzazione delle diverse aliquote.</p>
<p>Incentivi all'occupazione giovanile</p>	<p>Viene introdotto, a decorrere dalle assunzioni operate dal 01.01.2018, uno sgravio contributivo sulle assunzioni stabili a tempo indeterminato nella misura del 50% applicabile per un triennio (massimale 3.000 euro l'anno).</p> <p>Possono beneficiare dell'agevolazione i datori di lavoro che assumono dipendenti che non abbiano compiuto i 30 anni (i 35 limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31.12.2018) e che non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro.</p> <p>L'agevolazione si applica anche in caso di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, nonché in caso di conversione, successiva al 01.01.2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.</p> <p>L'esonero è pari al 100% se vengono assunti giovani che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola lavoro o un periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.</p>
<p>Crisi industriale complessa</p>	<p>Il D.Lgs. n. 185 del 24.09.2016, come noto, ha apportato alcuni correttivi ai decreti attuativi del Jobs Act. Tra queste, la previsione della possibilità di autorizzare per il 2016 un ulteriore intervento di CIGS per le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa (di durata massima di 12 mesi). Con il DL Milleproroghe (DL n. 244 del 30.12.2016) sono state apportate alcune modifiche al D.Lgs. n.148/2015 con particolare riferimento</p>

all'applicabilità dell'istituto: viene disciplinata, infatti, la proroga del trattamento dedicato alle crisi industriali anche per tutto il 2017 (nel limite delle risorse stanziato). Con l'articolo 1, commi 139 ss della legge n. 205 del 27.12.2017 **il legislatore ha introdotto una nuova proroga per il 2018 relativa alla concessione di trattamenti CIGS per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa**. Nel dettaglio, viene stabilito che alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa che cessi il programma di riorganizzazione aziendale nell'ambito della concessione di un trattamento CIGS nel periodo dal 01.01.2018 ed il 30.06.2018, possa essere concesso **un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria in deroga fino al limite massimo di 12 mesi e in ogni caso non oltre il 31.12.2018**. Viene stabilito che la concessione del trattamento è subordinata alla previa stipula di un accordo presso il Ministero del Lavoro con l'intervento del MISE, relativa al recupero occupazionale, ed in ogni caso la concessione è limitata all'importo delle risorse stanziato. Ricordiamo che il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 38 del 14.10.2016, ha fornito i primi chiarimenti sull'istituto precisando la possibilità di attivare il nuovo intervento *i)* successivamente alla conclusione di un primo intervento CIGS *ii)* in deroga alle disposizioni relative alla durata massima del trattamento (24 mesi in un quinquennio mobile).

Agevolazioni settore agricolo

Viene introdotto un **esonero per un periodo massimo di 36 mesi dal versamento del 100% dell'accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti e IAP di età inferiore a 40 anni** e iscritti nella previdenza agricola dal 01.01 al 31.12.2018.

L'esonero, **dopo i primi 36 mesi si applica per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi al 66% e per i successivi 12 mesi al 50% e non è cumulabile con altre riduzioni o esoneri**.

È altresì previsto, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale, per il triennio 2018-2020, a favore dei giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni, anche organizzati in forma associata, non titolari del diritto di proprietà / diritti reali di godimento su terreni agricoli e che stipulano con imprenditori agricoli di cui all'art. 2135, C.c. / coltivatori diretti, di età superiore a 65 anni o pensionati, un **contratto**

di affiancamento, l'accesso prioritario alle agevolazioni di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 185/2000 (mutui agevolati per gli investimenti).

Cessioni gratuite di prodotti farmaceutici

Vengono **integrate le disposizioni relative alla distribuzione ai fini di solidarietà con la previsione dei prodotti farmaceutici.** In base alle nuove disposizioni, nel complesso, **la presunzione di cessione onerosa non opera nei confronti delle seguenti ipotesi:** eccedenze alimentari, medicinali, articoli di medicazione prodotti destinati all'igiene ed alla cura della persona, della casa, integratori alimentari, presidi medico chirurgici, cancelleria e cartoleria.

Canone RAI

In sede di approvazione **è estesa la riduzione a 90 euro del canone di abbonamento rai per uso privato.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO